

Distretto di Sanluri



Ambito Sanluri

Unione Comuni Marmilla

Comuni di Barumini, Collinas, Furtai, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

ASL Medio Campidano

Provincia del SUD SARDEGNA

Email: sanluriplus@unionecomunimarmilla.it

PEC: distrettosanluriplus@legalmail.it



AVVISO PUBBLICO

per l'acquisizione di manifestazione d'interesse finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore e di altri Enti Pubblici per la realizzazione e gestione, in co-progettazione, del Servizio Housing Temporaneo e Stazioni di Posta

PNRR: M5C2I1.3 Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora

CUP 1.3.1: D84H22000580006; CUP L. 1.3.2: D84H22000590006.

QPEFP 2021 CUP D81J21000170001; QPEFP 2022 CUP D81H22000470001;

QPEFP 2023 CUP D81H23000330001

CIG: B4FEFAB8D1

Procedura ai sensi dell'art. 55 del D.LGS. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della L. 241/1990

Premessa

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, prevede che la Repubblica assicuri, alle persone e alle famiglie, un “sistema integrato di interventi e servizi sociali”, promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenga, elimini o riduca le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

La L. R 23/2005 (legge di riordino dei servizi alla persona) istituisce a livello regionale gli Ambiti territoriali PLUS. Il Plus è lo strumento di programmazione previsto dalla L. R 23/2005. Grazie a tale strumento i diversi soggetti che concorrono a costruire la rete dei servizi alla persona dell'Ambito Distrettuale (Azienda Sanitaria Locale, Comuni, Istituzioni pubbliche, Attori professionali, Soggetti sociali e solidali, ETS, ecc) insieme determinano obiettivi e priorità, programmano e dispongono in modo integrato gli interventi sociali, sanitari e sociosanitari, anche con il contributo diretto dei cittadini.

Il Plus Ambito Sanluri, per il quale l'Ente capofila è l'Unione Comuni Marmilla, è costituito dai Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

All'interno della programmazione del Plus dell'Ambito Sanluri, particolare interesse è focalizzato su quella alla quale afferiscono gli interventi per il contrasto alla povertà per le persone in condizioni di deprivazione materiale, di marginalità estrema e senza dimora (Scheda LEPS 3.7.2 Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta e Scheda LEPS 3.7.3 Centro servizi per il contrasto alla povertà).

In tale ottica ha partecipato all'Avviso pubblico 1/2022 “Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 -Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu”, **ottenendo**, tra gli altri, un finanziamento per l'attuazione delle Linee di intervento 1.3.1 (Housing first) e 1.3.2 (Stazioni di posta).

Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 inserisce Stazione di Posta e Housing First per il Contrasto alla povertà tra i LEPS (livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi) che devono essere garantiti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, in quanto riconosciuto come un diritto civile e sociale di tutela per tutti i cittadini.

La definizione dei contenuti del presente servizio è inserita all'interno della scheda Scheda LEPS 3.7.2 Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta e Scheda LEPS 3.7.3 Centro servizi per il contrasto alla povertà.

Stazione di Posta e Housing First si configurano come un servizio a favore dell'intera comunità sociale, a supporto delle persone in condizione di povertà o a rischio di diventarlo.

A tal fine e per le considerazioni espresse, l'Unione Comuni Marmilla, capofila del Plus Ambito Sanluri, intende esperire una procedura di co-progettazione, ai sensi dell'Art. 55 del D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), con i soggetti del Terzo Settore (di seguito indicati ETS) per la successiva gestione del Servizio Housing First e Stazioni di Posta (PNRR Linea 1.3.1 e 1.3.2) rivolto alla popolazione dello stesso Ambito e finanziato con le risorse afferenti agli specifici finanziamenti di cui al PNRR e alla quota parte del Quota Povertà Estreme del Fondo Povertà annualità 2021, 2022 e 2023.

SI RENDE NOTO CHE

con determinazione n. 41 del 22.01.2025 del Responsabile del Servizio Plus, è indetto, ai sensi della L. 241/1990, dell'art.55 del d.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e della L. 328/2000, il pubblico avviso per manifestazioni d'interesse per l'individuazione di soggetti partner del terzo settore disponibili alla co-progettazione e successiva gestione del Servizio Housing Temporaneo e Stazione di Posta rivolto alla popolazione dello stesso Ambito.

Art. 1 Oggetto della Co-progettazione

La presente procedura mira all'attuazione e gestione, in co-progettazione, del Servizio Housing Temporaneo e Stazione di Posta rivolto ai destinatari, residenti nell'Ambito, e meglio specificati al successivo Art. 3, con sede operativa presso il Comune di Serramanna.

La preferenza per l'Amministrazione procedente per l'utilizzo della co-progettazione, in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 55 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in alternativa al ricorso a procedure di gara d'appalto ai sensi del d.lgs. 36/2023, trova principale motivazione in considerazione del fatto che la co-progettazione consente di instaurare una relazione collaborativa e partecipativa con gli enti del Terzo Settore, garantendo:

- La valorizzazione delle competenze specifiche degli enti coinvolti, che operano in stretta relazione con i bisogni del territorio;
- L'elaborazione congiunta di soluzioni innovative e maggiormente rispondenti alle esigenze dei beneficiari degli interventi;
- La promozione di una co-responsabilità nella realizzazione delle attività, rafforzando l'efficacia degli interventi stessi;
- La convenienza economica derivante dall'assenza di scopo di lucro: il patrimonio degli enti del Terzo settore (Ets) è utilizzato per consentire lo svolgimento delle attività previste dalla co-progettazione ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La co-progettazione rappresenta pertanto una modalità procedurale più funzionale rispetto alle tradizionali gare d'appalto, garantendo, da un lato, una significativa riduzione dei tempi di individuazione degli enti partner, grazie alla semplificazione delle formalità procedurali e, dall'altro lato, una maggiore flessibilità nella definizione e nell'implementazione degli interventi, permettendo adattamenti in itinere per rispondere a eventuali esigenze sopravvenute, nonché favorendo un confronto diretto e costruttivo con gli enti partecipanti.

L'amministrazione ritiene, in definitiva, che la co-progettazione costituisca lo strumento più idoneo per realizzare interventi di natura sociale, in quanto conforme ai principi di efficienza, efficacia e partecipazione che ispirano l'azione pubblica.

Art. 2 Descrizione sintetica del Servizio

In attuazione alle misure sopra declinate, l'Ambito intende realizzare una Rete Territoriale Universale per l'attivazione di servizi e interventi in favore di persone e famiglie in condizioni di fragilità economica, anche estrema, a rischio esclusione sociale o in condizione di grave marginalità.

Utilizzando lo strumento della coprogettazione si intende creare una rete di collaborazione che tenga in considerazione la conoscenza che i soggetti partecipanti rilevano rispetto al territorio e ai bisogni, al fine di promuovere e assicurare, a lungo termine, un sistema innovativo e sostenibile di governance territoriale di un welfare di comunità generativo per la gestione dei servizi e degli interventi per il contrasto alle povertà, alla grave marginalità sociale e per l'inclusione e l'integrazione sociale.

Le azioni previste dal progetto dovranno essere coerenti con quanto stabilito dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali "2021-2023 schede LEPS 3.7.2 e 3.7.3 e nelle Linee Di Indirizzo Per Il Contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia del 5 novembre 2015.

L'ETS individuato quale partner del Progetto dovrà garantire azioni specifiche in relazione agli interventi previsti per ciascuno dei sub-Investimenti.

Sub-intervento 1.3.1. Il progetto attuativo dovrà prevedere in linea di massima almeno i seguenti servizi ed interventi.

Assistenza alloggiativa temporanea:

- L'attivazione di un'equipe multidisciplinare, deputata alla valutazione delle richieste, sottoscrizione del patto personale, inserimento negli appartamenti (per i destinatari dell'H.F.), visite domiciliari, accompagnamento sociale, accompagnamento specifico in presenza di minori, lavoro di comunità, valutazione del progetto individuale, ecc.
- Servizio di formazione ed inserimento/orientamento socio-lavorativo
- Piano di monitoraggio e valutazione del progetto
- Budgeting familiare e tutoraggio economico

Sub-intervento 1.3.2. Il progetto attuativo dovrà prevedere in linea di massima almeno i seguenti servizi ed interventi.

Attività Core:

- Front office
- Assessment ed orientamento (Sportello)
- Presa in carico e case management/indirizzamento al servizio sociale professionale o ai servizi specialistici
- Consulenza amministrativa e legale
- Accompagnamento delle persone senza dimora nell'istruttoria per la richiesta di residenza
- Servizio fermo posta/casella di posta elettronica

Attività accessorie:

- Servizi igiene personale (inclusi servizi lavanderia)
- Distribuzione di beni essenziali
- Orientamento al lavoro
- Accoglienza notturna
- Servizi di mediazione linguistico-culturale
- Corsi di lingua italiana per stranieri

Attività trasversali:

- Formazione, monitoraggio, accompagnamento
- Cabine di regia e governance territoriali

Art. 3 Destinatari principali

Persone e famiglie in condizione di fragilità economica e a rischio esclusione sociale o a rischio di diventarlo, comprese quelle in condizioni di marginalità estrema e senza dimora. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i potenziali destinatari

- Le famiglie con fallimento di precedenti progetti di accoglienza per l'autonomia;
- I giovani maggiorenni senza dimora;
- I soggetti senza dimora che rifiutano l'inserimento in strutture comunitarie (dormitori);
- I soggetti senza dimora abituali di strutture di bassa soglia;
- I soggetti singoli senza dimora provenienti da servizi di accoglienza a bassissima soglia;
- I soggetti senza dimora con problematiche psichiatriche e che limitano le capacità relazionali;
- I soggetti con dipendenze;
- I soggetti in uscita da carcere (o misure alternative).

Art. 4 Sede

La sede sarà localizzata presso il Comune di Serramanna, una volta concluse le opere di riqualificazione (anch'esse finanziate con le risorse afferenti al PNRR). Nelle more della consegna dell'immobile, il Soggetto Partner dovrà individuare una struttura "ponte" presso la quale attivare il Servizio e, pertanto, rispondente alle specifiche esigenze dello stesso. Potrà essere un locale di proprietà dell'ETS, ovvero messo a disposizione da Soggetti terzi a titolo gratuito o, ancora, preso in locazione per le finalità del presente Servizio. Le eventuali spese derivanti dalla sede individuata quale soluzione temporanea potranno essere incluse nel quadro economico del Progetto.

Art. 5 Durata

Il servizio avrà durata dalla data di effettivo avvio e sino al 31.03.2026, per un periodo stimato di 14 mesi.

Qualora, in vigore della Convenzione per la gestione in co-progettazione del Servizio, in presenza di nuove esigenze rispetto a quelle iniziali e/o qualora dovessero essere attribuite all'Ambito ulteriori risorse finanziarie destinate all'intervento oggetto della presente procedura, potrà essere disposta la riattivazione del Tavolo di co-progettazione al fine di poter integrare, potenziare o rimodulare e/o estendere anche temporalmente il servizio condiviso.

Art. 6 Mezzi messi a disposizione dall'Ambito Sanluri per la co-progettazione

Il Plus Ambito Sanluri mette a disposizione:

- La struttura tecnico-professionale e amministrativa per l'espletamento delle funzioni di regia, di coprogettazione e di direzione degli interventi da attivare;
- Le risorse finanziarie di cui al successivo **Art. 7** per i 14 mesi di servizio omnicomprensivo, incluso il tempo necessario per la stesura del progetto definitivo in coprogettazione da realizzare in sede di tavolo di lavoro, come esplicitato al successivo **Art. 11** e dell'eventuale tempo da dedicare ad ulteriori incontri del gruppo di lavoro in corso di vigenza della Convenzione.

Art. 7 Risorse assegnate alla co-progettazione

In considerazione dell'utenza alla quale le azioni oggetto della presente procedura sono destinate, si ritiene di attivare il servizio di Stazione di Posta mediante l'utilizzo delle risorse derivanti da fonti di finanziamento di natura comunitaria di cui l'Ambito Sanluri beneficia: Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "inclusione e coesione", componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", sottocomponente 1 "servizi sociali, disabilità e marginalità sociale": Investimento 1.3 Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora, Sub-Investimento 1.3.1. "Housing First" e Sub-Investimento 1.3.2 "Stazioni di Posta", quota parte del Quota Povertà Estreme del Fondo Povertà 2021, 2022 e 2023, di cui l'Ambito Sanluri beneficia e quantificate nella seguente misura:

Finanziamento	Quote programmate HOUSING FIRST	Quote programmate STAZIONI DI POSTA
PNRR L. 1.3.1	€ 210.000,00	
PNRR L. 1.3.2		€ 180.000,00
Quota Povertà Estreme del Fondo Povertà 2021	€ 1.551,55	€ 775,77
Quota Povertà Estreme del Fondo Povertà 2022	€ 1.491,88	€ 745,94
Quota Povertà Estreme del Fondo Povertà 2023	€ 1.491,88	€ 745,94
TOTALE	€ 214.535,31	€ 182.267,65
TOTALE CO-PROGETTAZIONE	€ 396.802,96	

Detta somma potrà essere implementata dalle eventuali economie che potranno rendersi disponibili al termine dei lavori di riqualificazione dell'immobile destinato ad ospitare la struttura ricettiva riqualificata ad hoc con la quota parte dei finanziamenti PNRR Investimento 1.3.

Detto importo sarà utilizzato per la copertura dei rimborsi per le spese sostenute dall'ETS per l'esecuzione degli interventi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno ammesse le spese di

1. Personale tecnico e amministrativo;
2. Rimborsi chilometrici per il personale;
3. Spese locazione per la sede (eventuale e per i mesi limitati sino alla consegna della struttura riqualificata ad hoc);
4. Spese pulizia locali;
5. Utenze varie (telefono e linea dati, energia elettrica, acqua)
6. Attrezzature e dotazioni informatiche ad uso del personale;
7. Fornitura di materiali di consumo;
8. Formazione obbligatoria e facoltativa;
9. Azioni di promozione del servizio;
10. Spese di gestione dell'ETS (costi indiretti, ovvero relative a voci di spesa non interamente attribuibili alle attività oggetto di convenzione).

Ai fini del presente Avviso sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione degli interventi, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. In particolare, vista la natura dei finanziamenti, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni stabilite dal Ministero per l'attuazione e la rendicontazione delle misure.

Il dettaglio del quadro economico sarà sviluppato in sede di coprogettazione, sulla base delle eventuali risorse proprie che l'ETS selezionato investirà quale compartecipazione.

Considerata la natura dei finanziamenti e la destinazione specifica di spendita, l'ETS partner sarà tenuto ad attenta e puntuale distinzione delle voci di costo riferite agli interventi realizzati. Le modalità di rendicontazione saranno meglio esposte in sede di Tavolo di Co-progettazione.

Il finanziamento assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e delle responsabilità dei partners progettuali per consentire un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto alla funzione pubblica sociale. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato, alle condizioni e con le modalità stabilite nella convenzione di collaborazione, solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, diretti e indiretti, rendicontati e documentati dal soggetto co-progettante.

Art. 8 Soggetti Proponenti

Possono manifestare interesse i seguenti Enti del Terzo settore (in forma singola o associata) iscritti nel RUNTS (Registro Unico degli Enti del Terzo Settore):

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali;
- le cooperative sociali e/o consorzi;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- le fondazioni;
- gli altri enti di carattere privato diversi dalle società.

È ammessa la partecipazione in forma singola o aggregata.

Art. 9 Requisiti di Partecipazione

I soggetti proponenti, ETS, devono possedere e attestare per iscritto, ciascuno per la propria natura giuridica, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

Possono manifestare interesse i soggetti che

1. sono formalmente costituiti (relativamente agli E.T.S. che si presentano in forma associata vige l'obbligo di mantenere la medesima compagine fino alla conclusione del progetto);
2. non si trovano in situazioni di esclusioni dalla partecipazione alle gare stabilite dagli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del D.Lgs 36/2023, qui richiamato per analogia e di qualsivoglia causa di inadempimento a contrarre con la PA.;
3. sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999, art. 17;
4. non hanno messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della L. 246/2005", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
5. non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'Ente e l'iniziativa di cui all'Avviso e che nessuna delle persone in organico o con rapporti di collaborazione professionale con l'organismo si trova nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lg. 165/2001;
6. sono in una condizione di insussistenza, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
7. non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
8. osservano ed applicano integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL della categoria di riferimento e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
9. sono in regola con gli obblighi e le previsioni in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;
10. sono in regola in materia di imposte e tasse;
11. osservano le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
12. non sono soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
13. assumono, in caso sottoscrizione della convenzione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
14. l'eventuale possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 dovrà comprovato mediante la presentazione in allegato del relativo documento nell'istanza di partecipazione alla manifestazione d'interesse di cui al presente avviso;

Si richiama quanto previsto all'art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute;

In caso di partecipazione di Consorzi o Raggruppamenti, tutti i sopra definiti requisiti dovranno essere posseduti da ciascun singolo proponente.

Requisiti di idoneità professionale

Possono manifestare interesse i soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (RUNTS).

In caso di raggruppamenti, il requisito dovrà essere posseduto da ciascun singolo proponente.

Si richiama quanto previsto all'art.76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute.

9.1 Disposizioni PNRR

A seguito dell'individuazione del Soggetto Partner e della stipula della Convenzione, l'ETS che sarà selezionato quale partner del Progetto è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi dettati dalle disposizioni del PNRR. In particolare:

- l'ETS ha l'obbligo di seguire le disposizioni dettate dal "Manuale Operativo per i Soggetti Attuatori degli Investimenti M5C2", dall' Avviso 1/2022 e tutti i decreti predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- i proponenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, dovranno allegare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto, ai sensi dell'articolo 46, Decreto Legislativo n.198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- i proponenti che occupano un numero dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, dovranno trasmettere una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (D.L. n 77/2021, art.47, c.3);
- per la realizzazione degli interventi e dei servizi oggetto della co-progettazione, in caso di nuove assunzioni, ciascun partner dovrà assicurare una quota pari almeno al 30% all'occupazione femminile e giovanile;
- le attività di progetto saranno realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (Principio DNSH – Do no significant harm). In caso di acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche sarà necessario predisporre specifiche Schede tecniche in sede di co-progettazione;
- in fase di candidatura sarà necessario comunicare il "Titolare effettivo" così come definito dalle vigenti disposizioni.

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali in merito, l'Unione Comuni Marmilla accerterà che tutti i partecipanti abbiano fornito i dati necessari all'identificazione del titolare effettivo e l'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi (da fornire nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

Art. 10 Presentazione della Manifestazione di interesse

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti indicati al precedente **Art. 9** possono presentare formale manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura di co-progettazione in oggetto perentoriamente **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13.02.2025**, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC mediante invio all'indirizzo: distrettosanluriplus@legalmail.it indicando in oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse Servizio Housing Temporaneo e Stazioni di Posta".

La Manifestazione di Interesse dovrà essere inviata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente

avviso (ALLEGATO 1) e indirizzato a:

Plus Ambito Sanluri c/o Unione dei Comuni Marmilla,

Polo Culturale Alta Formazione, Parco degli Scolopi – Via Azuni, 09025 Sanluri (SU)

All'istanza di cui all'Allegato 1 dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. elaborato progettuale redatto secondo il format Allegato 2, propedeutico alla coprogettazione, suddiviso tra progetto tecnico e quadro economico del Servizio;
2. dichiarazione relativa alla compartecipazione economica alla realizzazione del Servizio (Allegato 3);
3. dichiarazione relativa alla gestione dell'IVA dell'ETS (Allegato 4);
4. autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
5. copia del c.v. della persona individuata quale referente tecnico in sede di tavolo di coprogettazione
6. copia del Patto d'integrità sottoscritto per accettazione (Allegato A);
7. copia della certificazione di qualità, se posseduta;
8. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (in caso di ATS già costituiti) o atto costitutivo (in caso di Consorzio già costituito);
9. eventuale procura in copia conforme all'originale
10. copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente candidato.

In riferimento alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle esperienze progettuali svolte e la loro durata, il Plus potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.

Art. 11 Fasi dell'istruttoria e del partenariato

La procedura si svolgerà nelle seguenti fasi:

1. Individuazione del soggetto partner
2. Coprogettazione
3. Approvazione dell'esito della coprogettazione e stipula della Convenzione

1. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PARTNER

Al fine di valutare le proposte che perverranno in adesione al presente Avviso, sarà nominata una Commissione Tecnica composta da almeno 3 (tre) componenti individuati tra i referenti dell'ATS Plus Ambito Sanluri e dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti al Plus Ambito Sanluri.

In sede di valutazione saranno attribuiti i punteggi in base ai criteri di seguito indicati e sarà stilata la risultante graduatoria. Sarà ammesso alla successiva fase 2 in qualità di Partner di Co-progettazione l'ETS (o gli ETS) che raggiungerà il punteggio almeno sufficiente in tutti i sub criteri di valutazione.

L'elaborato progettuale, propedeutico alla coprogettazione, dovrà essere suddiviso tra **progetto tecnico** e **proposta di compartecipazione economico-finanziaria**.

L'elaborato dovrà essere composto da massimo n. 15 pagine escluse la prima e l'ultima di copertina, con **carattere ARIAL, formato minimo 12 e interlinea minimo 1,5**.

Non saranno considerate pagine eccedenti.

Alla proposta dell'ETS saranno attribuiti n. 100 punti, così ripartiti:

- progetto tecnico 90 punti
- compartecipazione ai costi progettuali 10 punti

Il **progetto tecnico** dovrà essere elaborato sviluppando i seguenti punti:

MACRO CRITERI	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUBCRITERI	PUNTEGGIO	
Qualità e coerenza progettuale	1.1 Descrizione dei percorsi d'intervento attivabili e delle metodologie attuative	Coerenza degli interventi individuati, delle relative modalità di attuazione con i contenuti dell'Avviso e adeguatezza della metodologia e procedure di rilevazione del fabbisogno e dell'attuazione dell'intervento	Insufficiente	0
			Sufficiente	5
			Discreto	10
			Buono	15
			Ottimo	20
	1.2 Caratteristiche del soggetto proponente	Esperienza nell'organizzazione e gestione di servizi e interventi in favore di persone in condizione di povertà, marginalità sociale e/o servizi per l'emergenza sociale	Insufficiente	0
			Sufficiente	5
			Discreto	10
			Buono	15
			Ottimo	20
	1.3 Reti territoriali	Descrizione della rete territoriale e di partnership di cui dispone il proponente relativamente all'attuazione del Servizio o che intende attivare	Insufficiente	0
			Sufficiente	6
			Discreto	12
			Buono	18
			Ottimo	25
Qualità e professionalità delle risorse progettuali	2.1 Risorse Umane	Adeguatezza delle risorse umane in relazione agli obiettivi e ai destinatari.	Insufficiente	0
			Sufficiente	6
			Discreto	12
			Buono	18
			Ottimo	25
TOTALE			90	

Al fine dell'ammissione alla co-progettazione, la ditta candidata dovrà ottenere un punteggio sufficiente in tutti i sub criteri di valutazione.

Proposta di compartecipazione economico-finanziaria

La proposta dovrà contenere la descrizione dettagliata di risorse, beni mobili e immobili, attrezzature, risorse umane, ecc. che l'ETS intende, eventualmente, mettere a disposizione per l'attuazione del servizio. Tali risorse dovranno essere esplicitate anche rispetto al valore economico corrispondente.

Alla compartecipazione da parte dell'ETS sarà attribuito il punteggio in base alla seguente tabella:

valore della compartecipazione	Punteggio attribuibile
€ 0 (Zero)	0
Sino a € 8.000,00	2
Sino a € 12.000,00	4
Sino a € 16.000,00	6
Sino a € 20.000,00	8
Da € 20.001,00 e oltre	10

Ultimata la valutazione del progetto tecnico e della Proposta di compartecipazione economico-finanziario, la Commissione procederà alla lettura della graduatoria e alla individuazione del/i soggetto/i con cui avviare la coprogettazione.

2. COPROGETTAZIONE

Accederanno a questa fase gli ETS che raggiungeranno il punteggio almeno sufficiente in tutti i sub criteri di valutazione.

Per effettuare la coprogettazione sarà creato ad hoc un gruppo di lavoro composto da

- referenti tecnici dell'Ambito, nel quale sono presenti figure afferenti a diverse istituzioni pubbliche (Ufficio di Piano dell'Ambito, Comuni, ASL);
- referenti tecnici del/dei soggetto/i partner individuato/i.

Si precisa che, per la natura specifica della procedura di co-progettazione, l'impegno lavorativo derivante dalla partecipazione ai Tavoli di co-progettazione da parte del personale e/o dei referenti dei soggetti partner non sarà rendicontabile tra le azioni realizzate.

Il gruppo di lavoro potrà, eventualmente, avvalersi della collaborazione di altre figure (tecnici o amministrativi). All'avvio della co-progettazione si valuterà l'eventuale apertura e ammissione al Tavolo anche di soggetti diversi dagli ETS e dagli Enti Pubblici che possano validamente contribuire al perseguimento degli obiettivi progettuali. Tali soggetti, pur ammessi ai tavoli di co-progettazione, non si configureranno come partner della coprogettazione e non potranno beneficiare dei contributi previsti dal presente Avviso. Il loro ruolo potrà essere quello propositivo sia presentando suggerimenti per il miglioramento del Servizio, sia mettendo a disposizione del Servizio esperienze pregresse e/o metodologie e/o conoscenze utili allo stesso. A titolo esemplificativo, tra questi soggetti possono rientrare:

- a) professionisti con comprovata esperienza e professionalità utili e/o innovative alla realizzazione delle azioni progettuali;
- b) imprese disponibili ad offrire opportunità di integrazione lavorativa;
- c) aziende e agenzie per lo sviluppo e la formazione;
- d) altri soggetti utili alla realizzazione delle azioni progettuali (agenzie immobiliari, comitati di quartiere, etc.);
- e) singoli cittadini interessati.

La coprogettazione avrà base nel progetto presentato dal soggetto selezionato, che sarà sviluppato e, eventualmente, modificato e integrato in alcune parti in modo da risultare maggiormente aderente e rispondente alla programmazione dell'Ambito, in coerenza con le disposizioni specifiche per l'attuazione delle misure relative ai finanziamenti ministeriali e regionali utilizzati per la realizzazione del servizio in oggetto (Linee Guida e Disposizioni attuative).

Il Progetto definitivo così elaborato dovrà definire, per l'intera durata della Convenzione:

- Obiettivi
- Destinatari
- Azioni e interventi
- Personale impiegato (tecnico professionale – amministrativo)
- Ripartizione delle competenze tra i soggetti partner (se più di uno)
- Metodologia d'intervento
- Modalità di monitoraggio e valutazione
- Piano finanziario dettagliato, nel quale viene indicata la scelta sull'allocazione delle risorse disponibili tra i vari partner (se più di uno e in coerenza con le azioni che, secondo il progetto condiviso, ciascuno è chiamato a svolgere)

Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, non si riesca a definire il Progetto definitivo, il Plus Sanluri, si riserva la facoltà di revocare la procedura senza alcun riconoscimento economico per il/i soggetto/i selezionato/i.

3. APPROVAZIONE DELL'ESITO DELLA COPROGETTAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

Il Progetto definitivo sarà approvato con specifico provvedimento del Responsabile di Servizio Plus, al quale potrà seguire la stipula della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 119 del D.lgs. 267/2000 (TUEL), tra il Plus Ambito Sanluri e il/i soggetto/i partner selezionato/i.

Nel caso in cui siano presenti più soggetti partner, saranno formalmente individuati nella Convenzione di cui sopra i referenti di ciascuno di essi, in funzione alle competenze assegnate nel Progetto stesso. In alternativa, sarà altresì consentito agli enti partner la costituzione di un'associazione temporanea di scopo (o altro tipo di accordo tra ETS), antecedente la stipula della Convenzione, al fine di individuare un unico capofila che sarà soggetto di riferimento, responsabilità e gestione del Servizio.

Il soggetto individuato si obbliga all'attivazione delle azioni e degli interventi a seguito di richiesta scritta del Plus

Ambito Sanluri, anche nelle more della stipula della relativa Convenzione. La sottoscrizione della relativa convenzione vincolerà i soggetti al rispetto di tutti gli impegni assunti in fase di selezione, nonché di quelli conseguenti e derivanti dalla coprogettazione.

Eventuali spese di bollo, di segreteria, di registrazioni e contrattuali sono a carico del Soggetto selezionato.

Il tavolo di coprogettazione avrà la funzione di gruppo di lavoro permanente, con compiti di monitoraggio e proposta; l'Ufficio di Piano ha quindi la facoltà di chiedere al soggetto gestore in qualsiasi momento, la modifica, l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, del ventaglio delle azioni, alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi in ambito locale.

Sarà possibile quindi un aumento o una diminuzione delle attività e delle azioni.

Sarà inoltre possibile disporre la cessazione della Convenzione, con preavviso di almeno 20 giorni, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa, o da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che il/i soggetto/i gestore possa per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento.

Art. 10 La Convenzione di attuazione del Servizio

Nella Convenzione, anch'essa oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le attività previste per il tavolo di lavoro della coprogettazione e la regolamentazione delle eventuali riaperture della programmazione delle attività;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal Plus Ambito Sanluri e da quelle offerte dall'ETS nel corso del procedimento;
- le garanzie e le coperture assicurative richieste all'ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti dell'ETS;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della coprogettazione.

Gli elementi relativi all'organizzazione tecnica del Servizio saranno dettagliati nel Progetto Attuativo definitivo, che costituirà parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Art. 11 Coperture assicurative

Il soggetto partner, a copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività oggetto del presente avviso, si obbliga a stipulare e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dello stesso, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), inclusa l'Amministrazione dell'Unione Comuni Marmilla e verso gli operatori. La polizza dovrà riguardare altresì i danni alle cose e ogni altro danno anche se qui non menzionato, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice di ogni rivalsa nei confronti dell'Unione Comuni Marmilla. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Plus in sede di sottoscrizione della convenzione. I massimali non potranno essere inferiori alle seguenti soglie:

- Polizza R.C.T. con copertura non inferiore ad € 2.500.000,00 per persona e € 2.500.000,00 per sinistro, che preveda anche l'estensione a: danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui il partner si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- polizza infortuni a copertura dei casi di morte e dei casi di invalidità permanente, con capitale assicurato in caso invalidità permanente.

Art. 12 Responsabile del Procedimento

La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Benedetta Santilli, Responsabile del Servizio PLUS dell'Unione Comuni Marmilla.

Art. 13 Pubblicazione e contatti

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato presso l'Albo pretorio e sul sito internet dell'Unione dei Comuni Marmilla (sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara- concorsi e avvisi) www.unionecomunimarmilla.it

Per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare l'Ufficio di Piano del Plus Ambito Sanluri, al seguente indirizzo pec: distrettosanluriplus@legalmail.it

Referenti del Procedimento: dott.ssa Basilia Mereu.

Eventuali richieste dovranno essere formulate tassativamente in forma scritta e pervenire via pec. Non saranno fornite informazioni per via verbale.

L'oggetto della pec dovrà avere la dicitura: "QUESITO Manifestazione di interesse Rete Territoriale Universale".

Eventuali **quesiti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31.01.2025**. Non si darà riscontro a quesiti pervenuti oltre tale termine. I quesiti e relative risposte saranno pubblicati a corredo della documentazione relativa all'Avviso in oggetto.

Art. 14 Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è l'Unione Comuni Marmilla e che i dati personali forniti dai soggetti interessati ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del medesimo procedimento. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 e dall'art. 15 e seguenti del RGPD 679/2016, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso.

Riferimenti normativi

- art. 118, quarto comma, della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la coprogettazione;
- l'art. 119, D.Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- L. n. 328 del 08/11/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2020 ha definito la co-progettazione come "una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, c. 4, Cost", un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura "non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico".

- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- la L.R. n. 23/2005 che, all'art. 22, promuove il ricorso alla coprogettazione quale strumento per la realizzazione dei servizi e degli interventi coordinando le risorse pubbliche con quelle dei soggetti sociali solidali;
- il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che: "1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del terzo settore), approvate con DM n. 72 del 31.03.2021;
- il "Piano regionale dei servizi alla persona 2021 - 2023" approvato con DGR n. 5/39 del 16.02.2022 che definisce, all'art. "5.6 - Le politiche di promozione e sostegno al terzo settore" e, in particolare, stabilisce "di garantire un coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore attraverso forme di coprogrammazione, coprogettazione, accreditamento e convenzionamento nel rispetto dei principi sanciti dalla L. n. 241/1990, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare";
- l'Art. 6 del D.Lgs n. 36/2023 "Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore" che stabilisce che gli affidamenti agli enti non lucrativi che avvengono nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 non rientrano nel campo di applicazione del codice;
- le Linee Di Indirizzo Per Il Contrasto Alla Grave Emarginazione Adulta In Italia scaturite in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015 dall'accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali;
- la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 che istituisce il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo povertà);
- l'art. 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) che istituisce il Fondo per il Reddito di Cittadinanza, riducendo contestualmente la dotazione del Fondo Povertà, ma facendo salva la Quota del Fondo povertà dedicata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, prevista dall'art. 7, comma 2, del Decreto legislativo 147/2017. Questa Quota del Fondo, denominata Quota Servizi, viene destinata, anche per il tramite delle Regioni, agli Ambiti territoriali per garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi riferiti alle politiche di contrasto alla povertà;
- l'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, che prevede che una parte della predetta Quota Servizi venga riservata per sostenere gli interventi e i servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;
- il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2021 che approva il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e il riparto del Fondo per il triennio 2021-2023 e che, in particolare assegna le risorse per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 agli interventi e servizi in favore di persone in condizioni di povertà estrema e senza dimora;
- le Linee Guida per l'impiego della "Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà" ANNUALITÀ 2021-2023 nel quale, tra le altre cose, all'Art. 3 vengono stabilite le "Modalità di programmazione delle risorse";

- la DGR n. 12/11 del 07.04.2022 recante oggetto “Decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147. Adempimenti ai sensi del Decreto 30 dicembre 2021 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Criteri di ripartizione tra gli Ambiti Plus della Sardegna delle risorse destinate agli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Triennio 2021-2023”
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l’implementazione di a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale n. 450 del 9 dicembre 2021, modificato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 28 gennaio 2022, per l’attuazione dei progetti sociali della Missione5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”;
- il Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l’Avviso pubblico N/1 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu;
- Il decreto direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 con il quale si approvano gli allegati elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti idonei al finanziamento ma non finanziati, per linea di finanziamento e per Regione, ai sensi del decreto direttoriale n. 5 del 15 febbraio 2022;
- Il decreto direttoriale n. 276 del 20 ottobre 2022 con il quale è stata disposta una nuova riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico 1/2022 e che con Decreto Direttoriale n. 204 del 27 giugno 2023 sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento;
- Il MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INVESTIMENTI MSC2 al Punto 2.5.2.1 dedicato alle modalità di rendicontazione delle procedure amministrative della co-progettazione;
- L’appendice “Procedure di rendicontazione e controllo versione 1” rilasciata a settembre 2024;

Allegati:

Allegato A Patto d’integrità

Allegato B Informativa Privacy

Allegato 1 Modulo di Istanza di partecipazione alla manifestazione d'interesse e contestuale dichiarazione sostitutiva

Allegato 2 Format proposta progettuale e quadro economico del Servizio

Allegato 3 Format dichiarazione della compartecipazione per la realizzazione del Servizio

Allegato 4 Format della dichiarazione relativa alla gestione dell'IVA

Il Responsabile del Servizio Plus
Benedetta Santilli